



SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

IL RESPONSABILE

MARCO CALMISTRO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2012. 0282931  
del 30/11/2012



Spett. li Amministrazioni provinciali

Comunità Montane

Nuovo Circondario Imolese

Unioni di Comuni (ex Comunità Montane)

Organizzazioni Professionali e Cooperative

Centri di Assistenza Agricola

Associazioni di Organizzazioni dei  
Produttori del settore ortofrutticolo

Organizzazioni dei Produttori  
del settore ortofrutticolo

Centro Servizio Ortofrutticolo

AGREA

Loro sedi

OGGETTO: P.S.R.07-13 – Misura 214 Avviso pubblico regionale 2013 di cui alla DGR 1585/2012 - risposte a FAQ (Frequently Asked Questions – quesiti ricorrenti).  
**F.A.Q. numeri da 1/2013 a 6/2013**

Con riferimento all'Avviso in oggetto, essendo pervenute richieste di chiarimento concernenti vari aspetti operativi e sussistendo la necessità di agevolare la predisposizione delle domande per le quali è attivata la presentazione in riferimento alla DGR 1585/2012, si riportano di seguito precisazioni ed indicazioni riguardanti i più frequenti e rilevanti quesiti pervenuti.

FAQ N. 1

Relativamente all'assunzione di nuovi impegni come sono da considerare eventuali limitazioni a specifiche tipologie di colture eventualmente previste nei PRIP?

Come da recente notifica di modifiche proposte al PSR 07-13 (vers. 8), a partire dal secondo semestre del 2012, la gestione delle misure del PSR può essere effettuata a livello regionale, in deroga ai compiti ed alle funzioni attribuiti ai PRIP. Pertanto, anche le limitazioni eventualmente

Viale della Fiera, 8  
40127 Bologna

tel 051.527.4319 - 527.4424  
fax 051.527.4669

agrsai1@regione.emilia-romagna.it  
PEC: agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it  
[www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it)

contenute nei PRIP non sono applicabili all'assunzione di nuovi impegni di cui all'Avviso pubblico recentemente emanato. Viceversa tali limitazioni continuano ad operare in caso di prolungamento (5+1) di impegni in scadenza.

FAQ n. 2

E' possibile prolungare di un'annualità l'impegno attuale su azioni della misura 214 riducendo però - per varie ragioni - la superficie assoggettata?

Nelle disposizioni contenute nel Programma Operativo che ha attivato il prolungamento degli impegni non sono riportate limitazioni inerenti a eventuali riduzioni e non è al momento prevista (nella fase di compilazione delle domande di aiuto e prolungamento con scadenza 14/12/12) la correlazione fra domanda di prolungamento e la dichiarazione delle superfici interessate.

Le disposizioni attuali, quindi, a differenza di quanto avvenuto nel 2006, non prevedono un esplicito limite all'accoglimento delle domande di prolungamento in caso diminuzione per trasferimento di conduzione delle superfici. Nel 2006 una specifica limitazione era imposta dall'art. 21 del Reg. (CE) 817/04 ("gli Stati membri possono autorizzare adeguamenti delle superfici dell'azienda oggetto dell'impegno per tenere conto del trasferimento di una parte dell'azienda del beneficiario ad un altro soggetto durante il periodo di proroga, purché detti adeguamenti non riducano di oltre il 50 % la superficie oggetto dell'impegno)

Oggi il Reg. (CE) 1974/06 non prevede limitazioni alla presentazione delle domande di adeguamento in quanto l'unica condizione riportata nell'art. 27 comma 12 risulta che ... il programma di sviluppo rurale approvato preveda la possibilità di un simile adeguamento.

Ad una più attenta ed approfondita lettura del sopra citato Regolamento, si deve però rilevare che in un altro punto dello stesso (all'art. 44 comma 2 punto b) gli stati membri possono NON esigere la restituzione degli importi percepiti "quando la cessione di una parte dell'azienda del beneficiario avviene durante un periodo di proroga dell'impegno ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 12, secondo comma, e se la cessione riguarda non oltre il 50 % della superficie che formava oggetto dell'impegno prima della proroga."

Per quanto sopra si deduce che pur non potendo prevedere limitazioni alla presentazione di domande di prolungamento con diminuzione delle superfici a impegno, è necessario porre attenzione al fatto che con riferimento alle domande di pagamento previste per maggio, per i casi di cui sopra è prevista l'attivazione di procedure di restituzione.

FAQ n. 3

Cosa è previsto per gli impegni che proseguono oltre la conclusione del periodo di programmazione 2007-2013?

Il Reg. (CE) 1974/06 al comma 4 dell'art. 46 ha disposto la sottoscrizione di una "clausola di revisione" per gli impegni che si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo.

Nel medesimo articolo è altresì indicato che quanto disposto nel secondo comma (se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso) si applica anche al comma 4.

Nel Programma Operativo per la misura 214 approvato con DGR 1585/2012, è richiamata la previsione della clausola di revisione e attualmente sul modulo di domanda predisposto dall'AGREA sono riportate le seguenti dichiarazioni:

*DI ESSERE A CONOSCENZA E DI ACCETTARE CHE GLI IMPEGNI QUINQUENNALI ORA SOTTOSCRITTI POTRANNO PROSEGUIRE NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE, 2014/2020, SOLO SE SARANNO ADEGUATI AL QUADRO DI RIFERIMENTO GIURIDICO RELATIVO A TALE PERIODO, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 46, COMMA 4, DEL REG. (CE) 1974/06, E DALLE EVENTUALI DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI INERENTI ALLA TRANSIZIONE TRA IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007/2013 ED IL PERIODO 2014/2020.*

*DI ESSERE A CONOSCENZA E DI ACCETTARE CHE, QUALORA, IN CONSEGUENZA DI CAMBIAMENTI DEI PERTINENTI CRITERI O REQUISITI OBBLIGATORI DI CONDIZIONALITÀ (STABILITI A NORMA DEGLI ARTICOLI 4, 5 E 6 E DEGLI ALLEGATI II E III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009), NONCHÉ DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, GLI IMPEGNI SOTTOSCRITTI PER LA MISURA 214 VENGANO ADEGUATI AL NUOVO QUADRO NORMATIVO, ESSI POTRANNO PROSEGUIRE SOLO ACCETTANDO TALI ADEGUAMENTI, A NORMA DELL'ART. 46 COMMA 1 DEL REG. (CE) N. 1974/06.*

Analogamente all'AGREA si ritiene comunque opportuno demandare a specifiche disposizioni operative su modi, termini e condizioni per quanto concerne l'attuazione dei sopra citati commi 2 e 4 dell'art 46 del Reg. (CE) 1974/06.

#### FAQ N. 4

Una Azienda con azione 8 in corso al 5° anno ed in scadenza in data 09/04/2013 può fare domanda per l'Azione 2 con decorrenza 1/1/2013 per le medesime superfici?

Le disposizioni operative per i nuovi impegni decorrenti dal 1/1/13 prevedono l'ammissibilità solo per superfici libere da precedenti impegni non ancora conclusi.

Una eccezione riguarda i casi di ... *nuovi impegni per analogia Azione* se gli impegni in scadenza oggetto di nuova domanda terminano nell'anno solare in cui possono iniziare i nuovi *unicamente se nella medesima annualità di pagamento non si sovrappongono l'ultimo pagamento dell'impegno che termina, e il primo pagamento del nuovo impegno. In tale eventualità, e se sussistente la condizione indicata, il pagamento per la sola prima annualità di impegno verrà ridotto in proporzione ai giorni di sovrapposizione fra il periodo di conclusione del precedente impegno e quello di decorrenza iniziale del nuovo.*

Nel caso citato, non rilevando analogie fra il precedente impegno per Azione 8 e un eventuale nuova obbligazione per Azione 2, le superfici in questione non possono essere considerate "libere" e ammissibili a pagamento per un nuovo impegno inerente all'Azione 2.

#### FAQ N. 5

Un'Azienda con azione 2 "introduzione" in scadenza ad aprile 2013, che volesse presentare domanda di adeguamento per prolungare l'impegno di un anno, continuerà ad averlo pagato in modalità "introduzione" o dovrà passare alla modalità mantenimento?

L'impegno prolungato conserverà la modalità "introduzione" anche per il 6° anno.

FAQ n. 6

È possibile per un beneficiario presentare per una stessa superficie entrambe le domande 214 (di adeguamento e di aiuto) e di procedere successivamente alla rinuncia di una di esse?

Nel Programma Operativo per la Misura 214 si precisa che “ le domande di aiuto per nuovi impegni non possono essere accolte se per le medesime superfici e/o unità risulta presentata una domanda di adeguamento di impegni in corso per prolungamento della durata”.

Nello stesso Programma è anche chiaramente evidenziato che la precedenza in termini di accoglimento della domanda e di destinazione delle risorse è dato all'adeguamento dell'impegno.

La domanda di adeguamento è stata creata infatti per quantificare le risorse da inserire a copertura degli impegni 2008 prolungati di un anno. Da questo dato, alla data di scadenza dei bandi si verificheranno le risorse necessarie e si conteggeranno di conseguenza tutte le risorse residue a beneficio del nuovo bando di aiuto.

Presentare entrambe le domande falserebbe i dati finanziari di entrambi i bandi impedendo l'ottimizzazione della spesa.

AGREA, non appena conclusa la fase di compilazione, procederà ad effettuare un controllo massivo che individuerà le particelle oggetto di impegni con richiesta di adeguamento, affinché vengano escluse, in istruttoria, dalle nuove domande di aiuto.

Non sarà a quel punto più consentita al beneficiario la scelta di rinunciare all'adeguamento per dar corso al nuovo bando di aiuto in quanto comunque le particelle inserite in un impegno oggetto di adeguamento non potranno più essere concesse all'aiuto (per la presenza di un'anomalia bloccante) anche in presenza di successiva rinuncia all'adeguamento.

Pertanto è necessario fare una scelta, fin da subito, se per una data superficie richiedere l'adeguamento o partecipare al nuovo bando, avviando un nuovo impegno per le azioni 1 e 2.

Solo nei casi di beneficiari che volessero avviare un nuovo impegno quinquennale su parte della propria superficie aziendale e prorogare di un anno l'impegno in scadenza sulla parte restante, in quanto per essa non ne potranno garantire la conduzione per un intero ulteriore quinquennio, sarà possibile presentare una domanda di aiuto ed una domanda di adeguamento, indicando nella prima, al quadro “esclusione impegni” le particelle oggetto di prolungamento con la causale “altro impegno in corso”.

Distinti Saluti

GiPa

dott. Marco Calmistro

